

**Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 2 (1)**

**“Contributo Straordinario a favore degli eredi legittimi delle vittime decedute a seguito degli eventi alluvionali e franosi del 15 e 16 dicembre 1999 nei Comuni di Cervinara e S. Martino Valle Caudina”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**ART. 1**

Le provvidenze previste dall'articolo 27 della Legge Regionale del 16 giugno 1998 n. 9, così come modificato ed integrato dall'articolo 9 della Legge regionale 5 agosto 1999 n. 5, sono estese ai Comuni di Cervinara e S. Martino Valle Caudina colpiti dagli eventi calamitosi del 15 e 16 dicembre 1999.

Alla provvista finanziaria prevista in lire 480 milioni per il corrente esercizio finanziario si provvede con il capitolo 758 della spesa, di nuova istituzione, in termini di competenza e cassa, del bilancio 1999 con la denominazione: "Estensione dei benefici di cui al combinato disposto dell'articolo 27 della Legge Regionale del 16 giugno 1998 n. 9 e dell'articolo 9 della Legge Regionale del 5 agosto 1999 n. 5 alle vittime delle calamità naturali del 15 e 16 dicembre 1999 in Campania", mediante prelievo della occorrente somma dal capitolo 1030 del medesimo stato di previsione del bilancio corrente che si riduce di pari importo.

**ART. 2**

La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

21 gennaio 2000

*Losco*

---

(1) L' intero testo della presente legge è stato abrogato dall' art. 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 ("Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia") vedi l'Allegato sub e), n. 100), della medesima legge.